

maestà diuina, & humana, ne i casi di morte, ò ferite date, ò graui offese, & ingiurie fatte con animo deliberato per caosa dipendente da amministrazione di gouerno, o di Magistrato, ò cura della Republica, ne i casi di homicidio proditorio, ò insidioso ne i, casi di homicidio commesso di notte cioè, dall' aue maria di sera sino al leuar del sole con qual si voglia sorte d' armi, ne i casi di homicidio commesso di giorno con archibugiate, e ne i casi di homicidio per assassinio fare à fin che siano scoperti, e manifestati, i rei complici è colpeuoli, ordini, ò sia precetti penali, e rinouarli una, e piu volte per via di grida, ò come più parerà à prefati Serenissimi Colleggi contra coloro, che occultassero ò hauessero nascosto, i delinquenti contra coloro che sapessero doue essi, ò alcuno di essi fossero contra coloro che volontariamente, e scientemente dasero loro aiuto, e ricetto, se rispettuamente non li manifestassero frà quel breue termine, ò termini, che à prefati Serenissimi Colleggi paressero, con poter imponer ad essi, & ad ogn' uno d' essi quelle stesse pene alle quali rispettuamente soggiacessero li medesimi delinquenti, complici, ò colpeuoli, ò altre tanto pecuniarie quanto corporali, che pareranno à prefati Serenissimi Colleggi considerata la qualità, e grauità del caso, e che per poter fare detti ordini, ò sia precetti, penali bastino sospettioni probabili verisimili è ragioneuoli in ogn' uno de casi suddetti secondo quelle notizie che loro Signorie Serenissime ne hauessero tutto à giudicio de i prefati Serenissimi Colleggi escludendo, & intendendo che siano, e restino esclusi dall' obliigo di fare detta manifestatione gli ascendenti per retta linea, marito moglie, il fratello, moglie del fratello, sorella marito di sorella, socero, socera, genero, e nuora di colui; ò coloro che fossero colpeuoli la quale esclusione non habbia luogo, ne i delitti di lesa maestà, ne i quali habbia luogo la dispositione de statuti e leggi, che al presente sono in offeruanza, e che questa auttorità, duri per due anni, fu poi in fin del triennio detta legge per altre tanto tēpo in 1617. prorogata & in 1619. per un quinquēnio in 1624. per dieci anni, & 1634. per altre tante, quali finiscono à 24. Nouembre, del presente anno.